

FARE 3a edizione

Procedura per l'attuazione dell'intervento FARE Ricerca in Italia: Framework per l'attrazione ed il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia – III edizione

LINEE GUIDA PER I CdS E PER I REVISORI

1. INTRODUZIONE

1.1 Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) intende proseguire nell'attuazione della propria missione di sostegno alla ricerca scientifica in Italia, guardando alle migliori pratiche europee di *peer reviewing*. I Comitati di Selezione (CdS), selezionati dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) sulla base di comprovata e specifica competenza nei macrosettori di riferimento, svolgono un ruolo di primaria importanza nel garantire che la qualità e l'imparzialità delle procedure di valutazione, finalizzate al finanziamento dei progetti di ricerca, vengano ritenute eccellenti.

1.2 Il programma FARE Ricerca in Italia - Framework per l'attrazione ed il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia - intende finanziare interventi volti all'attrazione dei vincitori ERC. In particolare, le Università e gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MIUR potranno essere beneficiari di un finanziamento aggiuntivo destinato a ricercatori che abbiano vinto bandi ERC delle tipologie *Starting grant*, *Consolidator grant* od *Advanced grant* e che abbiano scelto l'istituzione italiana beneficiaria come sede principale di svolgimento del relativo progetto di ricerca.

I progetti sono strettamente correlati a quelli finanziati dai *grant* ERC di riferimento per ogni *Principal Investigator*. Pertanto, potranno essere proposti nell'ambito degli stessi macrosettori di afferenza del progetto originario, secondo la classificazione ERC:

- Physical Sciences and Engineering (PE)
- Life Sciences (LS)
- Social Sciences and Humanities (SH).

Il CNGR, conclusa la fase di acquisizione delle proposte progettuali, nomina tre CdS, ciascuno competente per uno dei macrosettori ERC e composto da un numero di esperti non inferiore a 5 e non superiore a 15, in funzione dell'ampiezza del numero di settori di cui ciascun macrosettore si compone e dei progetti ad essi pertinenti. Le declinazioni dei tre macrosettori ERC, considerate nell'ambito della Procedura FARE 3a edizione sono quelle definite nella versione del 6 maggio 2020 del documento *Panel Structure 2020*¹.

2. INCOMPATIBILITÀ ED OBBLIGO DI ASTENSIONE

2.1 Ciascun membro dei Comitati di Selezione è tenuto ad astenersi dalla partecipazione, sotto

¹ https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2020.pdf

qualsiasi forma e, comunque, secondo i principi di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, alle proposte presentate nell'ambito della Procedura FARE (di seguito, anche solo Bando).

2.2 Analogamente, ove abbia prestato servizio nel corso dei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando, nella stessa Università od Ente pubblico di ricerca di afferenza del *Principal Investigator* del progetto proposto in risposta al bando, deve astenersi dalle attività connesse alla procedura di valutazione (nomina dei revisori, assegnazione del punteggio finale, definizione del costo congruo di ammissione a finanziamento).

2.3 Ciascun membro dei Comitati di Selezione deve, altresì, astenersi dalle attività summenzionate, connesse alla procedura di valutazione delle proposte il cui *Principal Investigator* sia stato suo coautore in pubblicazioni scientifiche nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando.

2.4 L'ipotesi di incompatibilità di cui al precedente punto 2.3 non opera laddove la pubblicazione di cui sono coautori il membro del Comitato di Selezione ed il *Principal Investigator* abbia un numero di firmatari pari o superiore a 100.

2.5 Contestualmente all'insediamento, ciascun membro dei Comitati di Selezione, rilascia sul sito CINECA una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di osservanza dei principi deontologici e di riservatezza (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), accludendo copia di un documento di identità in corso di validità. La dichiarazione di assenza di incompatibilità falsa o mendace costituisce causa di responsabilità penale per il dichiarante di cui all'art. 76 DPR 445/2000.

2.6 I membri dei Comitati di Selezione autorizzano il MUR, in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del MUR.

2.7 In ogni caso, i membri dei Comitati di Selezione, si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

2.8 Il coordinamento dei Comitati di Selezione viene assicurato dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR), che incontra i CdS all'insediamento e ne coordina le attività con un programma definito. L'ufficio del responsabile del procedimento assiste i Comitati di Selezione nelle procedure amministrative.

3. NOMINA DEI REVISORI

3.1 Per la valutazione di ogni progetto presentato nell'ambito della Procedura, nel rispetto dell'art. 3 del D.M. 10 agosto 2020, n. 443, il competente CdS individua tre esperti esterni, scelti mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato, attingendo a REPRIS (l'albo degli esperti scientifici del Ministero), ovvero ai nominativi, pur anche presenti nell'albo REPRIS, degli esperti già

utilizzati dalla Commissione europea come valutatori di progetti di ricerca, nel rispetto del criterio della competenza scientifica. I revisori esterni, così come i componenti dei CdS, operano esclusivamente mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici.

È possibile che il CdS, nel prioritario rispetto del criterio della competenza, orienti le proprie scelte in modo da affidare alla stessa terna di revisori un numero congruo di progetti con tematiche similari.

3.2 Analogamente ai membri dei CdS, i revisori non debbono aver preso parte in alcun modo ai progetti presentati in risposta alla procedura FARE 3a edizione - ed, all'atto dell'accettazione dell'incarico, debbono rilasciare una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di osservanza dei principi deontologici e di riservatezza (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445); in adempimento a quanto disposto dal D.lgs 33/2013, i revisori debbono, altresì, autorizzare il MUR alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del MUR.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'esame della qualità scientifica del progetto si attiene ai criteri ed alle soglie di punteggio elencati qui di seguito.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
<p>1. Qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa del progetto – con particolare riguardo a:</p> <p>a) Chiarezza e pertinenza degli obiettivi del progetto e loro coerenza, affinità e sinergia con il progetto ERC di riferimento;</p> <p>b) Rilevanza ed eccellenza del progetto proposto nella specifica area scientifica e assenza di duplicazione degli obiettivi del progetto ERC di riferimento;</p> <p>c) Appropriately della metodologia proposta, organicità del progetto, sua capacità di coinvolgimento dei ricercatori della struttura ospitante e sua idoneità a sviluppare approcci interdisciplinari;</p> <p>d) Originalità, natura innovativa e posizionamento del progetto rispetto allo stato dell'arte nello specifico settore ERC.</p>	<p>Totale: 40</p> <p>a) 10</p> <p>b) 10</p> <p>c) 10</p> <p>d) 10</p>
<p>2. Qualità del PI, fattibilità e congruità del progetto – merito scientifico del Principal Investigator, fattibilità del piano di lavoro e ragionevolezza della richiesta di finanziamento – con particolare riguardo a:</p> <p>a) Eccellenza del <i>Principal Investigator</i> e sua competenza sulle tematiche del progetto proposto;</p> <p>b) Sinergie con il progetto ERC di riferimento, fattibilità del piano di lavoro, e capacità di realizzare la nuova proposta nella struttura ospitante (qualificazione</p>	<p>Totale: 40</p> <p>a) 10</p> <p>b) 10</p>

dei ricercatori da selezionare, coinvolgimento di giovani ricercatori, disponibilità di strumenti e attrezzature);	c) 10
c) Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse richieste;	
d) Congruenza e pertinenza del piano di spesa con gli obiettivi e l'articolazione delle attività, patrimonializzazione dei risultati della ricerca, strumenti ed attrezzature da acquisire.	d) 10
3. Impatto sociale del progetto , con particolare riferimento a:	Totale: 20
a) Sfide che la ricerca proposta affronta sotto il profilo dell'incidenza sull'innovazione , sulle applicazioni industriali, sulla crescita culturale, economica o sociale, sull'avanzamento delle conoscenze o sulla protezione dell'eredità culturale o dell'ambiente, anche con approcci interdisciplinari;	a) 10
b) Efficacia delle azioni di divulgazione del progetto di ricerca e dei relativi risultati; impatto del progetto sulla comunità scientifica e sulla società alla luce degli obiettivi definiti dal programma quadro di ricerca ed innovazione dell'UE.	b) 10
TOTALE PUNTEGGIO	0-100

MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI

Secondo lo schema qui sopra riportato, il revisore è chiamato a motivare i punteggi assegnati, rispondendo sinteticamente (almeno 500 caratteri per ogni criterio) alle seguenti domande:

1. In che misura la qualità del progetto di ricerca riflette merito scientifico e natura innovativa? Fino a che punto metodo, rilevanza ed eccellenza del progetto superano lo stato dell'arte nello specifico settore ERC di riferimento?
2. In che misura il PI si contraddistingue per competenza ed eccellenza scientifica? In che misura il progetto risulta congruo, fattibile, organico e complementare al progetto ERC, senza duplicarne gli obiettivi? In che misura il progetto ambisce a patrimonializzare i risultati della ricerca e coinvolgere ricercatori?
3. Quali specifiche sfide sono evidenziate nel progetto, rispetto a impatto sociale, culturale, economico, o di applicazione industriale? In che modo le attività di divulgazione del progetto riflettono un impatto sulla società o sulla cultura in genere?

5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Per ogni progetto, ciascun revisore esterno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico dedicato al bando, redige autonomamente e senza alcun contatto con gli altri revisori dello stesso progetto, che restano tra loro anonimi, una dettagliata scheda di valutazione di almeno 500 caratteri per ogni criterio, nella quale deve evidenziare chiaramente i punti di forza e di debolezza del progetto, dandone adeguata motivazione, ed esprimere per ogni criterio un punteggio numerico.

Successivamente, i CdS procedono al confronto della somma dei punteggi assegnati dai tre revisori; qualora il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano tra loro per non più di 5, la fase di valutazione del progetto viene considerata conclusa. La media dei tre punteggi costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto.

Nel caso in cui il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano tra loro per più di 5, ma il punteggio più elevato risulti comunque inferiore al punteggio soglia, la fase di valutazione del progetto è considerata conclusa; la media dei tre punteggi costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto.

Nel caso in cui il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano tra loro per più di 5 ed il punteggio più elevato risulti superiore al punteggio soglia, il CdS competente acquisisce una quarta valutazione da parte di un ulteriore revisore; in tal caso, la media dei punteggi viene limitata ai tre punteggi tra loro più vicini e tale valore costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto.

In base alla somma della media dei punteggi assegnati dai revisori per ciascun criterio, ogni progetto totalizza un punteggio complessivo, corrispondente ai giudizi qui di seguito indicati:

- 1) Progetti di eccellente qualità: 95-100
- 2) Progetti di qualità molto buona: 76-94
- 3) Progetti di buona qualità: 61-75
- 4) Progetti di qualità sufficiente: 41-60
- 5) Progetti di qualità insufficiente: 36-40.

La soglia minima di punteggio complessivo necessaria affinché un progetto venga considerato finanziabile è pari a 76, inclusiva di tutti i progetti considerati di qualità molto buona.

Qualora le risorse messe a disposizione non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati "pari merito" in base al punteggio definitivo ottenuto, nell'ambito del medesimo macrosettore ERC, il competente Comitato di Selezione applica il criterio di preferenza definito dal CNGR, che tiene conto della minore età anagrafica del *Principal Investigator*.

Al termine della procedura di valutazione, i CdS, nel rigoroso rispetto dei punteggi finali, completano il proprio lavoro, stilando, per ogni macrosettore, la graduatoria dei progetti, sulla base delle linee guida dei CdS.

6. CONSIDERAZIONI ETICHE

I revisori sono fondamentali per il processo di valutazione e forniscono importanti elementi di riscontro ai *Principal Investigator*. Pertanto, i CdS sono invitati, nella nomina dei revisori, a tenere conto di quanto segue.

I revisori sono anonimi e sono tenuti alla più rigorosa riservatezza per tutto il processo di revisione, sia sulle proposte, sia sulla loro valutazione; in particolare, è fatto divieto ai revisori di contattare, direttamente o indirettamente, i partecipanti ai progetti loro affidati in valutazione; la violazione di tale divieto comporta la sospensione dall'albo dei revisori REPRISE per un periodo non inferiore ad un anno, mediante apposito decreto del MUR, e, nel caso in cui vi siano incarichi in corso di espletamento, la revoca degli stessi.

Sempre allo scopo di mantenere la riservatezza, i revisori sono tenuti, altresì, a non copiare, citare o comunque utilizzare o comunicare a nessuno, inclusi colleghi, studenti, studiosi post-doc o altri ricercatori, il materiale proveniente dalle proposte che sono state loro inviate per la valutazione.

Il revisore deve dichiarare un conflitto di interessi quando gli viene chiesto di valutare un progetto cui partecipa la sua istituzione o suoi parenti, affini o conviventi, o quando egli stesso o i suoi familiari, parenti, affini o conviventi abbiano un interesse (anche indiretto od opposto) nella domanda presentata, anche se tale interesse non è esplicitato nella proposta.

Il revisore deve tenere conto del fatto che un potenziale conflitto di interessi può non necessariamente essere manifesto. Ad esempio, un revisore deve astenersi dal valutare una proposta presentata da un suo collaboratore o da un ricercatore con cui abbia una assidua frequentazione. La valutazione deve avvenire in base alla frequenza e alla forza della relazione tra il revisore e lo studioso proponente, o al tempo trascorso da una relazione avvenuta nel recente passato (ad esempio negli ultimi 2/3 anni), come rispecchiato, ad esempio, dalle pubblicazioni.

Altro esempio di conflitto di interessi consiste in una domanda presentata da un ricercatore con il quale il revisore abbia avuto per lungo tempo polemiche od opinioni contrastanti, che potrebbero ragionevolmente essere considerate come influenti rispetto alla sua neutralità.

Si considera, altresì, incompatibile l'attività dei revisori, nel caso in cui essi appartengano ad un *network* di attività scientifiche a scopo integrativo (tipicamente, universitari associati ad un Ente Pubblico di ricerca che figuri tra i partecipanti ad una proposta loro affidata in valutazione).

Il Ministero è in grado di identificare i casi di incompatibilità manifesta (appartenenza alla stessa istituzione), mentre, per tutti gli altri casi, ogni esperto selezionato è invitato a controllare l'esistenza di incompatibilità per la valutazione del progetto e, in caso positivo, a segnalarla immediatamente al Ministero perché possa essere sostituito.

Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del processo di valutazione e di selezione, è fatto divieto a tutti i partecipanti ai progetti di cercare di individuare e contattare, direttamente od indirettamente, i revisori coinvolti nelle procedure di *peer review*, ancorché anonimi, pena l'esclusione dalla procedura.